

**CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI GROPELLO CAIROLI, PALESTRO,
FERRERA ERBOGNONE,
SAN GIORGIO DI LOMELLINA, PIEVE ALBIGNOLA E VALEGGIO**

Art. 1

Oggetto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, 33 e 98 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 i Comuni di Gropello Cairoli, Palestro, Ferrera Erbognone, San Giorgio di Lomellina, Pieve Albignola e Valeggio (PV) stipulano la presente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, al fine di conseguire evidenti economie di spesa pur nell'efficienza del servizio.

Art. 2

Durata e causa di scioglimento

La convenzione inizierà a decorrere dalla data dell'effettiva presa di servizio del segretario comunale nominato e cesserà con la fine del mandato del sindaco del Comune capo convenzione. Questa convenzione potrà essere sciolta antecedentemente alla data di scadenza tramite scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle amministrazioni comunali stipulanti, da comunicare agli altri enti con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni stipulanti non determina lo scioglimento della convenzione.

Al momento dello scioglimento della convenzione, ovvero per la naturale scadenza della stessa il Segretario rimarrà titolare del Comune capo convenzione, giusta la delibera dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15.07.1999.

Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento ne viene data immediata e tempestiva comunicazione alle autorità competente per l'adozione di provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

Art. 3

Sede

La sede del servizio convenzionato è localizzato nel Comune capo convenzione di Gropello Cairoli. La classe di appartenenza della segreteria è determinata, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della Legge 604/62, in base alla somma delle popolazioni residenti presso i comuni associati, che alla data del 31/12/2013 ammontava a:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Gropello Cairoli | n. 4611 abitanti |
| Palestro | n. 1987 abitanti |
| Ferrera Erbognone | n. 1166 abitanti |
| San Giorgio di Lomellina | n. 1123 abitanti |
| Pieve Albignola | n. 890 abitanti |
| Valeggio | n. 241 abitanti |

Il segretario svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo seguente:

- | | |
|-----------------------|---|
| - 11 ore settimanali | presso il Comune di Gropello Cairoli; |
| - 6 ore settimanali | presso il Comune di Palestro; |
| - 7,5 ore settimanali | presso il Comune di Ferrera Erbognone; |
| - 5 ore settimanali | presso il Comune di San Giorgio di Lomellina; |
| - 5 ore settimanali | presso il Comune di Pieve Albignola; |
| - 1,5 ore settimanali | presso il Comune di Valeggio; |

I sindaci dei comuni interessati potranno di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio anche con incidenza sulla ripartizione degli oneri proporzionale al servizio prestato.

Art. 4

Forme di consultazione

Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del segretario, il Sindaco del Comune capo convenzione si impegna formalmente ad informare gli altri.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettuano con riunioni collegiali cui interverranno i sindaci dei comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei sindaci.

Il Comune capo convenzione si impegna di consentire agli altri enti la visione degli atti di gestione inerenti il servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi agli Organi competenti dovrà preventivamente essere concordata fra gli enti convenzionati.

Art. 5

Nomina e revoca del segretario

La nomina e la revoca del Segretario ai sensi della legge 127/97 (c.d. Bassanini bis) avverranno di concerto, con la partecipazione in posizione di parità di tutte le amministrazioni stipulanti.

Art. 6

Rapporti finanziari

I rapporti finanziari fra i comuni convenzionati sono basati sulla equa ripartizione degli oneri con riferimento all'apporto temporale di cui ogni ente fruisce.

Il trattamento economico e le indennità spettanti al titolare della segreteria vengono stabilite con il provvedimento dell'autorità competente, salvo per i compensi per le indennità di missione e rimborso spese che hanno bisogno di esplicita autorizzazione da parte degli organi comunali.

Al segretario comunale incaricato del servizio di segreteria in forma associata compete comunque oltre al trattamento economico in godimento, un compenso annuo determinato in misura pari ad 1/4 dello stipendio complessivo stabilito per la qualifica corrispondente alla sede.

Il comune capo convenzione imputerà fra gli oneri da ripartire anche i compensi per le supplenze che dovranno verificarsi in caso di assenza o impedimento del segretario titolare.

Il riparto delle spese avverrà nel modo seguente:

Comune di Gropello Cairoli 30,55%;

Comune di Palestro 16,67%;

Comune di Ferrera Erbognone 20,83%;

Comune di San Giorgio di Lomellina 13,89%

Comune di Pieve Albignola 13,89%;

Comune di Valeggio 4,17%.

Si stabilisce che ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spese che dovrà sostenere.

Il Comune capo convenzione procederà a pagare tutti gli oneri diretti e riflessi inerenti il servizio e produrrà entro il 31 gennaio successivo all'esercizio scaduto il rendiconto delle spese sostenute soggette a riparto.

I Comuni convenzionati verseranno a quello capo convenzione, ogni quattro mesi, la quota di loro pertinenza, ai sensi del presente articolo, regolarmente iscritta nel proprio bilancio.

Il comune capo convenzione in caso di necessità finanziarie potrà richiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente.

Art. 7

Obblighi e garanzie

I comuni convenzionati con il presente atto si impegnano in una corretta gestione del servizio di segreteria e di mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario titolare della convenzione.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione gli enti interessati si comunicheranno gli importi degli oneri iscritti nei rispettivi bilanci con contestuale impegno ad erogare alle scadenze prestabilite le rispettive quote.

Art. 8

Spese di trasferta

Al Segretario Comunale spetteranno le spese di trasferta dal Comune capo convenzione verso gli altri Comuni, secondo le disposizioni in vigore.

La liquidazione delle stesse sarà a carico dei singoli Comuni convenzionati, dietro presentazione di apposita specifica, a cadenza trimestrale.

Art. 9

Assicurazione professionale

I comuni convenzionati si impegnano a stipulare un'assicurazione per i rischi professionali a nome del Segretario, per la durata della convenzione stessa. La cui spesa verrà tra gli stessi ripartita secondo le proporzioni sopra riportate.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco di Gropello Cairoli
Giuseppe CHIARI

Sindaco di Palestro
Paola FRANZO

Sindaco di Ferrera Erbognone
Roberto SCALABRIN

Sindaco di San Giorgio di Lomellina
Andrea MORA

Sindaco di Pieve Albignola
Antonio ZERBI

Sindaco di Valeggio
Fabrizio CREPALDI